

Civile Sent. Sez. 2 Num. 9542 Anno 2018

Presidente: ORILIA LORENZO

Relatore: CORTESI FRANCESCO

Data pubblicazione: 18/04/2018

REP.

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8603/2013 R.G. proposto da

LA, rappresentata e difesa

cui indirizzo di posta elettronica è comunicata

.. ..

- ricorrente -

contro

I.M.E.D. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t.

- intimata -

avverso la sentenza del Tribunale di Foggia- sezione distaccata di San Severo- n. 21/2012, depositata il 13.2.2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12.2.2018 dal Consigliere dott. Francesco CORTESI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto CELESTE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udil la ricorrente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6/12/18

FATTI DI CAUSA

1. Su conforme ricorso di I.M.E.D. s.r.l., il giudice di pace di San Severo ingiunse ad _____ il pagamento dell'importo di € 811,91 oltre accessori, quale corrispettivo per la fornitura di sementi.

L'intimata propose opposizione negando di aver mai acquistato la merce indicata nella fattura n. 83/03, allegata al ricorso per ingiunzione, e chiese la revoca del decreto.

L'opposta si costituì deducendo che la merce era stata acquistata e prelevata da tale _____ figlio della _____ usse al riguardo un buono di consegna datato 20.11.2002 che recava la sottoscrizione di quest'ultimo.

A tanto l'opponente replicò nella prima difesa successiva, rilevando che l'intestazione del buono di consegna a _____ confermava che essa era estranea al contratto di vendita; rievocò inoltre che la fattura azionata con il decreto ingiuntivo riguardava merce la cui consegna era avvenuta il successivo 16.1.2003, come risultava dallo scontrino di cassa e dal documento di trasporto alla stessa allegati, e che il buono con data antecedente, in ogni caso, non era autentico, essendo stato completato in data successiva alla sua emissione con l'indicazione di fatti successivi, quali l'annotazione di due fatture emesse nel gennaio 2013.

Il giudice di pace rigettò l'opposizione.

2. In virtù di appello interposto dal _____ e di _____ Foggia- sezione distaccata di San Severo- nella resistenza dell'appellata confermò la sentenza.

Secondo il tribunale, in particolare, l'onere della prova del contratto era stato assolto da I.M.E.D. mediante la produzione della fattura e del buono di consegna che recavano menzione dello stesso quantitativo di merce, la cui effettiva ricezione da parte del figlio la Brandino non aveva mai contestato. Quest'ultima, per contro, non aveva fornito alcun elemento di prova contraria in

grado di superare la presunzione a lei sfavorevole connessa all'emissione della fattura.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrato da successiva memoria; l'intimata non ha svolto difese in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente- denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e nullità della sentenza- assume che il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere assolto l'onere probatorio spettante alla creditrice, attribuendo alla fattura allegata al ricorso monitorio valore presuntivo circa l'esistenza del contratto, ed osservando che il contenuto degli ulteriori documenti prodotti da I.M.E.D. non era stato da lei contestato.

Con il secondo motivo denuncia poi insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla medesima questione.

2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, la parte che agisce per l'esatto adempimento del contratto ha l'onere di provare la fonte negoziale del proprio credito (cfr. Cass. S.U., 30.10.2001, n. 13533).

A fronte delle contestazioni sollevate dalla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, era pertanto onere dell'affermata creditrice dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale invocato.

In tal senso, I.M.E.D. ha prodotto un buono di consegna sottoscritto dal figlio della ricorrente, che risulta altresì essere il destinatario della merce in base alla bolla di consegna (v. pag. 7 del ricorso, ove è riportato *in parte qua* il contenuto della comparsa di risposta) cui è riferita la fattura azionata con il ricorso per ingiunzione.

A tale documentazione il giudice d'appello ha attribuito sufficiente valore di prova del credito azionato, in particolare ravvisandone l'idoneità a fondare una presunzione dell'esistenza del contratto che le contestazioni dell'intimata non avrebbero superato (v. pag. 3 sentenza).

Va tuttavia rilevato, per un verso, che la sentenza impugnata non indica le ragioni per le quali la produzione in questione varrebbe a far presumere l'esistenza del contratto. annarendo altresì contraddittoria nella parte in cui afferma che la avrebbe contestato nulla *"in ordine al buono di consegna e alla persona cui la merce risulta consegnata"*, essendosi limitata *"ad eccepire di non aver acquistato la merce in questione"*, giacché proprio tale ultima eccezione valeva invece a supportare la tesi, dalla stessa esposta fin dal primo atto difensivo, della propria estraneità al rapporto negoziale, intercorso fra la creditrice ed un diverso soggetto.

Quanto, poi, al denunciato vizio di legittimità, basti qui richiamare i numerosi precedenti di questa corte (per tutti v. Cass. 12.1.2016, n. 299) secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio; in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria (v. fra le altre Cass. 16.11.2001, n. 14363).

In violazione di tale consolidato principio, la sentenza impugnata ha ritenuto la fattura allegata al ricorso monitorio, corredata da documentazione che per la indicate ragioni era sprovvista di valore di prova quanto all'esistenza del contratto, idonea a dimostrare l'esistenza di quest'ultimo.

3. In accoglimento del ricorso la sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Foggia che, decidendo in persona di diverso magistrato, esaminerà la fattispecie alla luce delle indicazioni fornite da questa corte di legittimità, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con rinvio al Tribunale di Foggia in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.